



BANDO DI CONCORSO PER MERITO PER L'ATTRIBUZIONE DI 9 BORSE DI TUTORATO DESTINATE AGLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE E FINALIZZATO ALL'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' DI TUTORATO

IL PRESIDE

- VISTA** la legge n. 370/1999;
VISTO l'art. 1 comma 1 lettera b) della legge n. 170/2003;
VISTO l'art. 2 comma 3 del DM 198/2003 recante: "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti" che prevede la possibilità per l'Università di erogare assegni ai dottorandi di ricerca ed agli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale per l'incentivazione delle attività di tutorato, nonché delle attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, sulla base di criteri predeterminati dai competenti organi statutari;
- VISTA** la delibera del Senato Accademico del 05/03/2019 relativa all'attribuzione alla Facoltà di Giurisprudenza di un fondo pari a euro 22.918,27 da destinare ad attività di tutorato;
- VISTA** la delibera della Giunta di Facoltà del 29/05/2019.

DISPONE

Art. 1. - NUMERO DELLE BORSE A CONCORSO

E' indetto presso la Facoltà di Giurisprudenza, per l'anno accademico 2019/2020 un concorso per merito, per l'attribuzione di **n. 9 borse di tutorato** per 150 ore di attività ciascuna, destinate agli studenti capaci e meritevoli iscritti, per l'anno accademico 2019/2020 dal secondo anno in corso al primo anno fuori corso, ai corsi di laurea magistrale della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma; tali borse sono destinate ad incentivare le attività di tutorato.

ART. 2 – DURATA DELLA COLLABORAZIONE

Le attività di tutorato comporteranno un impegno di ore complessive pari a 150 (vedi art. 1 del presente bando) da espletarsi secondo le indicazioni fornite dal Preside di Facoltà. Tali attività dovranno essere svolte con continuità durante l'intero anno accademico 2019/2020, ovverosia dalla data di conferimento dell'incarico. Eccezionalmente, e per particolari esigenze di carattere organizzativo, il Preside di Facoltà potrà riservarsi di stabilire la prosecuzione di suddette attività oltre il termine dell'anno accademico di riferimento.



ART. 3 – OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

Gli studenti che risulteranno vincitori avranno l'obbligo di prestare l'attività di collaborazione presso la Facoltà di Giurisprudenza.

Si chiarisce che in alcun modo ed in nessun caso la collaborazione si configura come una prestazione professionale e/o come un rapporto di lavoro subordinato.

ART. 4 – COMPENSO

I compensi per la collaborazione sono così distribuiti:

- n. 9 borse per studenti per 150 ore di attività di importo di 2.500,00 euro ciascuna; I compensi stabiliti sono comprensivi degli oneri a carico del beneficiario e degli oneri a carico ente.

Il compenso per gli **studenti** verrà corrisposto in due rate posticipate: una al raggiungimento delle 75 ore e una a conclusione dell'impegno. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68, il pagamento verrà subordinato all'esito positivo di una valutazione (in termini di efficacia, serietà e disciplina del borsista) redatta dal Responsabile della struttura di assegnazione.

ART. 5 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

Sono requisiti di ammissione per i candidati studenti: la regolare iscrizione nell'anno accademico 2019/2020 dal secondo anno in corso al primo anno fuori corso;

1. aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente (2018/2019) e previsti dal manifesto del proprio corso di studi. A tal fine sono computati solo i crediti formativi acquisiti per esami, mentre sono esclusi dalla valutazione i crediti formativi conseguiti per tutte le attività diverse dagli esami; sono, altresì, esclusi dalla valutazione i crediti formativi conseguiti dagli studenti già in possesso di una laurea di primo livello.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione, si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea/studio che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti fuori corso verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria riducendo la media dei voti degli esami di 1 punto per ogni anno fuori corso e ripetente.

Gli studenti iscritti in regime di studio a tempo parziale, se in possesso di tutti i requisiti di ammissione alla graduatoria, sono inseriti alla fine della stessa secondo il merito



decescente acquisito e, in caso di parità di merito, prevale il valore dell'ISEE più basso; in caso di ulteriori parità, prevale il candidato più giovane di età. I requisiti sopra richiesti devono essere già posseduti dai candidati alla data di invio della domanda di partecipazione al presente concorso. Non saranno accettati documenti integrativi successivi all'invio della domanda o successivi alla data di scadenza del bando.

ART. 6 - DOMANDA E TERMINI DI PRESENTAZIONE

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Preside della Facoltà, dovrà essere redatta obbligatoriamente per via telematica utilizzando il format disponibile nel seguente sito web: <http://borsecoll.uniroma1.it/>.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il giorno 04/11/2019.

Il concorso richiede la modalità di presentazione on-line. Lo studente, dopo aver compilato la domanda dovrà necessariamente inviarla direttamente on-line, in totale autonomia. L'invio della domanda da parte dello studente corrisponde alla convalida della stessa.

La domanda del candidato dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

- in caso di studenti provenienti da altre Università, gli esami superati con la relativa votazione in 30^{esimi}, i crediti ottenuti e tutti gli altri crediti acquisiti durante il periodo di studio svolto nell'Ateneo di provenienza;
- di non essere risultato vincitore di borsa di collaborazione per l'a.a. 2019/2020 ed aver già iniziato la relativa attività

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, con sottoscrizione ai sensi del D.lgs. 445 del 28.12.2000:

- il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il numero di matricola e l'indirizzo e-mail;
- la residenza e il domicilio cui inviare eventuali comunicazioni;
- il codice fiscale;
- gli esami superati con la relativa votazione ed i crediti ottenuti fino al momento della presentazione della domanda;
- la regolare posizione relativamente ai versamenti effettuati per tasse, contributi, arretrati o eventuali more;
- l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'anno accademico 2019/2020;
- di non essere titolari per l'anno accademico 2019/2020 di altro assegno per attività di tutorato ai sensi della L. 170/2003 e D.M. 198/2003 o vincitori di una borsa di collaborazione ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012 e abbiano iniziato tale attività a tempo parziale.



ART. 7 - COMMISSIONE GIUDICATRICE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le domande verranno valutate da una Commissione composta da 3 membri nominata dal Preside della Facoltà di Giurisprudenza immediatamente dopo la scadenza del bando.

La Commissione giudicatrice, nel formulare le graduatorie, seleziona, esclusivamente, le domande presentate dagli studenti che abbiano documentato i requisiti di ammissione e che non abbiano situazioni di incompatibilità indicate nel presente bando di concorso.

Per gli studenti ammessi alla graduatoria è calcolato il punteggio che costituisce il merito dello studente.

La graduatoria è stilata secondo il merito decrescente, in caso di parità di merito, prevale il valore dell'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio più basso, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane di età.

Sono considerati validi, ai fini del calcolo del merito, gli esami superati ed i crediti ottenuti fino al momento della sottoscrizione della domanda di partecipazione al concorso.

Gli studenti iscritti in regime di studio a tempo parziale, se in possesso di tutti i requisiti di ammissione alla graduatoria, sono inseriti alla fine della stessa, secondo il merito decrescente acquisito e, in caso di parità di merito, prevale il valore dell'ISEE più basso, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane di età.

Il merito è calcolato sommando:

1. la media ponderale dei voti (pesati con i crediti relativi a ciascun corso) di tutti gli esami sostenuti nell'intera carriera universitaria che sono verbalizzati con un voto: sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini.

La media ponderata è quindi ottenuta applicando la seguente formula:

$$V_{medio} = \frac{\sum_{i=1}^N C_i \cdot V_i}{\sum_{i=1}^N C_i}$$

Dove: N è il numero degli esami sostenuti, V_i è il voto conseguito nell'i-esimo esame, C_i sono i crediti assegnati all'i-esimo esame. Per esempio, se uno studente ha sostenuto due esami, uno da 5 crediti e uno da 3 crediti, conseguendo rispettivamente i voti 28 e 20 la media pesata è calcolata pari a:

$$V_{medio} = \frac{5 \cdot 28 + 3 \cdot 20}{5 + 3} = 25$$

ossia il rapporto tra i crediti ottenuti e tutti i crediti previsti nel piano di studi fino all'anno di corso precedente a quello cui si riferisce l'assegno, compresi gli esami che assegnano una idoneità e le dissertazioni/elaborati finali e i tirocini. Il risultato ottenuto sarà moltiplicato per 30.



La media ponderale dei voti sarà ridotta di un punto per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Art. 8 - VALUTAZIONE DI ALCUNE TIPOLOGIE DI ESAMI/CREDITI

Gli esami ed i crediti conseguiti dallo studente, immatricolato o iscritto alla Sapienza, presso Università estere (nell'ambito del progetto Erasmus+, "free mover", Erasmus Mundus ecc.) sono valutati solo se già convalidati o riconosciuti presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Agli studenti precedentemente immatricolati o iscritti presso Istituzioni Universitarie straniere cui, per l'abbreviazione del corso di studio, siano stati riconosciuti esami sostenuti con una votazione non espressa in trentesimi, nel calcolo della media ponderata non si tiene conto dei suddetti esami. Nel calcolo dei crediti maturati si tiene conto anche dei crediti relativi agli esami sostenuti presso Istituzioni Universitarie straniere che siano stati riconosciuti per l'abbreviazione del corso di studio. Nel calcolo della media e del rapporto crediti acquisiti / crediti previsti non concorrono gli esami di profitto extracurricolari ex. art. 6 del Regio Decreto n. 1269/38 poiché tali esami non concorrono al raggiungimento dei CFU previsti per il conseguimento del titolo e non fanno media.

Nel calcolo della media e del rapporto crediti acquisiti / crediti previsti non concorrono i corsi singoli se gli stessi non sono stati già riconosciuti nel corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico oppure a percorso unitario al quale lo studente è immatricolato/iscritto per il corrente anno accademico.

Art. 9 – PENALIZZAZIONI

Per gli studenti che nel corso della loro intera carriera universitaria siano stati iscritti per un massimo di una volta oltre la durata legale del corso di studio frequentato, nel formulare le graduatorie viene calcolata la media ponderata dei voti degli esami secondo la formula indicata di seguito ed il risultato è ridotto di un punto l'anno di fuori corso, di ripetenza, o di passaggio di corso.

$$V_{medio} = \left(\frac{\sum_{i=1}^N C_i \cdot V_i}{\sum_{i=1}^N C_i} \right)$$

Nell'applicazione delle penalizzazioni non vengono considerati i passaggi di corso di studio avvenuti nello stesso anno accademico, se non è interrotta la sequenza degli anni di iscrizione (es. passaggio da un secondo anno di corso di studio ad un altro secondo anno di corso di studio).

Si applicano le penalizzazioni nei casi di passaggio di corso di studio che nello stesso anno accademico abbiano comportato l'immatricolazione o l'iscrizione ad un anno



accademico diverso (es. passaggio da un terzo anno di corso di studio ad un secondo anno di corso di studio).

Per il calcolo del totale degli anni di iscrizione si sommano:

1. gli anni di iscrizione in corso, tenendo conto della durata legale del corso di studio;
2. gli anni di iscrizione fuori corso;
3. gli anni di iscrizione come ripetente.

Nel caso vi sia stato uno o più passaggi di corso di studio, per il calcolo del totale degli anni di iscrizione all'Università, si applicano anche le seguenti disposizioni:

- per il computo degli anni di permanenza all'Università vengono considerati tutti gli anni di iscrizione effettuati anche in altri corsi di studio qualora essi abbiano prodotto effetti sul percorso scolastico attualmente frequentato, tramite il riconoscimento anche di un solo credito formativo universitario (cfu), mentre non sono considerati nel computo quando non hanno prodotto effetti sul percorso universitario attualmente frequentato in quanto nessun credito formativo universitario (cfu) è stato riconosciuto;
- non vengono considerati i passaggi di corso di studio avvenuti nello stesso anno accademico, se non è interrotta la sequenza degli anni di iscrizione (es. passaggio da un primo anno di corso di studio ad un altro primo anno di corso di studio). Vengono, invece, considerati i passaggi di
- corso di studio che nello stesso anno accademico abbiano comportato l'immatricolazione o l'iscrizione ad un anno accademico diverso (es. passaggio da un secondo anno di corso di studio ad un terzo anno di corso di studio).

ART. 10 - MOTIVI DI ESCLUSIONE, DI INCOMPATIBILITA' E DI DECADENZA

Valgono le seguenti situazioni di **incompatibilità**:

- a) che si siano trasferiti ad altra sede universitaria per il corrente anno accademico;
- b) che negli anni accademici precedenti o in quello corrente hanno dichiarato il falso o presentato una dichiarazione non corrispondente al vero e che, pertanto, sono stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso degli studi;
- c) che abbiano ricevuto una valutazione negativa sull'attività di collaborazione prestata nei precedenti anni accademici;
- d) che abbiano svolto una collaborazione negli anni accademici precedenti o in quello corrente e che sono incorsi nella decadenza dalla borsa di collaborazione a seguito di infrazioni al codice di comportamento;
- e) che abbiano rinunciato agli studi per il corrente anno accademico;
- f) che abbiano sospeso gli studi per il corrente anno accademico oppure siano decaduti dagli studi per il corrente anno accademico;
- g) che siano cessati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale ovvero siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento o siano stati dichiarati decaduti da impiego statale



per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché siano stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

- h) che abbiano riportato condanne penali o abbiano procedimenti penali in corso per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici ovvero per violazione di doveri d'ufficio, doveri di riservatezza, reati di grave allarme sociale;
- i) studenti che abbiano ricevuto una lettera di richiamo durante lo svolgimento di precedenti borse di collaborazione;
- j) studenti che negli anni accademici precedenti abbiano presentato una dichiarazione falsa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e che, pertanto, siano stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso di studi;
- jj) studenti che per l'anno accademico 2018/2019 siano titolari di altro assegno per attività di tutorato ai sensi della L. 170/2003 e D.M. 198/2003;
- kk) siano già vincitori o titolari, e abbiano iniziato lo svolgimento dell'attività, per l'a.a. 2019/2020, di una collaborazione a qualsiasi titolo prestata presso strutture della Facoltà di Giurisprudenza, o della "Sapienza" Università di Roma, o presso altre Università d'Italia;
- ll) siano già vincitori e abbiano iniziato lo svolgimento dell'attività, per l'a.a. 2019/2020, di borse di studio / collaborazione, ovvero sia di borse a queste ultime assimilabili.

ART. 11 - PUBBLICAZIONE GRADUATORIA

Le graduatorie saranno formulate entro 7 giorni dal termine di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione al concorso e, contestualmente, saranno rese note mediante pubblicazione sul sito internet di Ateneo (borse di collaborazioni studenti).

Dette graduatorie saranno considerate definitive, qualora, decorsi quattro giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione, non vengano presentate istanze di revisione delle graduatorie stesse. In caso di ricorsi, la Commissione deciderà sugli stessi entro i successivi dieci giorni.

ART. 12 - FIRMA DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE

Contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie relative al punteggio conseguito nel merito, verrà comunicato il giorno utile in cui i vincitori del concorso saranno convocati per la stipula del contratto, presso il Centro di Spesa della Facoltà di Giurisprudenza (ex aula IV).

Coloro che non si presenteranno nel giorno utile indicato dagli Uffici per la stipula del contratto e per la contestuale assegnazione alle strutture saranno automaticamente considerati rinunciatari.

La convocazione dei candidati idonei che subentrino per effetto di rinuncia da parte dei vincitori sarà trasmessa esclusivamente mediante nota e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso; le mancate risposte alla nota mail e presentazione alla convocazione nei termini indicati nella nota



suddetta saranno considerate come rinuncia alla borsa di tutorato.

La Facoltà di Giurisprudenza non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di impossibilità ad inviare comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del concorrente dei recapiti (sia telefonici che telematici) indicati nella domanda, o in caso di mancata oppure tardiva comunicazione da parte del candidato del cambiamento dei recapiti indicati nella domanda.

Art. 13 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Contestualmente alla stipula del contratto lo studente sottoscrive il seguente codice di comportamento:

“Lo studente vincitore della borsa di collaborazione si impegna a:

- adottare un abbigliamento consono alla funzione svolta;
- attenersi alle indicazioni fornite dal Responsabile della Struttura cui compete il coordinamento delle attività di collaborazione;
- attenersi al calendario delle attività di collaborazione;
- rispettare i luoghi, le Strutture e i beni dell'Università, preservandone la funzionalità ed il decoro;
- rispettare le indicazioni del Responsabile della Struttura riguardanti le norme sull'erogazione del servizio, i giorni ed orari di svolgimento dell'attività a tempo parziale, la verifica della presenza in servizio, la gestione delle assenze;
- tenere un comportamento decoroso e rispettoso nei confronti del pubblico, del personale dell'università e dei altri studenti;
- verificare le informazioni fornite, controllando che siano conformi alla regolamentazione esistente

E' fatto divieto allo studente di divulgare e di utilizzare a scopo personale e/o privato i dati e le informazioni trattate nell'ambito delle attività oggetto della collaborazione. Il mancato rispetto anche di uno solo dei predetti obblighi, comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente nell'ambito dell'attività di collaborazione (ammonizione, decadenza, sospensione dagli esami).

Art. 14 - INFRAZIONI AL CODICE DI COMPORTAMENTO

La mancata sottoscrizione e la non ottemperanza al Codice di Comportamento comportano la decadenza dalla borsa di collaborazione.

Inoltre, la non ottemperanza al calendario delle attività di collaborazione, stabilito dal Responsabile della Struttura, per più di due turni comporta la decadenza dalla borsa.

Dal predetto computo sono escluse le assenze dovute a:

- giorni in cui si sostengo esami del proprio corso di studio;
- malattia;
- permessi per gravi motivi;
- scioperi ed agitazioni che non consentano l'utilizzo dei mezzi pubblici per recarsi presso la sede dell'attività di collaborazione.

Modifiche al calendario dei turni assegnati, che garantiscano in ogni caso i servizi previsti, possono essere concordate tra i borsisti collaboratori, con successiva



comunicazione al Responsabile della Struttura, che ne prende atto. Sono fatte salve indicazioni diverse, decise dal Responsabile.

Art. 15 - VARIAZIONI DELLO STATUS DI STUDENTE

Lo studente è tenuto a comunicare tempestivamente al Responsabile della Struttura ogni variazione del proprio status, intervenuto dopo la presentazione della domanda. Egualmente deve comunicare l'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative o disciplinari (superiori alla censura) relative alla sua carriera universitaria.

Art. 16 - DECADENZA DALL'ATTIVITÀ A TEMPO PARZIALE

Lo studente vincitore della borsa di collaborazione decade dal contratto di collaborazione nei seguenti casi:

- 1) conseguimento della laurea;
- 2) decadenza dagli studi universitari;
- 3) dichiarazione di falso o aver presentato una dichiarazione non corrispondente al vero agli Organi o Uffici dell'Università;
- 4) inadempimento, anche se dovuto a causa di forza maggiore, ed in tale ipotesi si applicano le disposizioni contenute nel Libro IV Titolo II Cap. XIV del Codice Civile;
- 5) irrogazione di provvedimento disciplinare più grave della censura riguardante lo status di studente;
- 6) mancato rispetto del codice di comportamento;
- 7) rinuncia agli studi o trasferimento ad altra Università, Istituto Universitario ovvero altra Istituzione equiparata all'Università;
- 8) rinuncia alla borsa, dando un preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, salvo comprovati motivi che non consentano di rispettare il termine predetto;
- 9) sopravvenuta inidoneità.

Nel caso in cui lo studente sia nel contempo vincitore di una borsa di studio per l'estero (Erasmus+, borse di studio all'estero offerte direttamente dalla Sapienza, Erasmus Mundus, borse di mobilità ecc.) deve optare per uno solo dei due benefici, fatti salvi i casi in cui, tenendo conto delle esigenze interne della Struttura cui spetta il compito di assegnare i turni, la fruizione della borsa di studio sia compatibile con lo svolgimento dell'attività a tempo parziale. In caso di mancata opzione, il provvedimento di decadenza è disposto dal Responsabile della Struttura.

ART. 17 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E FORO COMPETENTE

Il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. n. 4, 5 e 6 della legge n. 241/90, è il Dott. Giovanni Screpis. In caso di controversia, è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.



ART. 18 - CONTROLLO DICHIARAZIONI

La Facoltà controllerà la veridicità delle autocertificazioni ai sensi delle vigenti norme. Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che sia stato dichiarato il falso, gli assegni verranno revocati e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già corrisposte. Inoltre, ai sensi dell'art. 23 della Legge 390/91, verrà disposta una sanzione amministrativa consistente nella perdita del beneficio della riduzione delle tasse in base all'applicazione dell'ISEE, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali di cui al D.lgs. 445/2000.

Art. 19 - PUBBLICITA'

Il presente bando sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo della Facoltà di Giurisprudenza e mediante pubblicazione sui siti web della Facoltà di Giurisprudenza e dell'Ateneo.

ART. 20 - NORME FINALI

I dati forniti dai candidati in relazione al procedimento amministrativo disciplinato dal presente bando son raccolti nel rispetto dei principi posti dalla vigente legislazione in materia di trattamento dei dati personali.

Roma, 04/10/2019

Il Preside della Facoltà
Prof. Paolo Ridola*

* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993.